



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

Pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

CONVENZIONE

PER L'ESECUZIONE E LA REFERTAZIONE DI TEST SIEROLOGICI E DI TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALDIERO

TRA

Il Comune di Caldiero con sede legale in _ C.F. _____
P. IVA _ rappresentato dal Sindaco pro tempore nato a _____ il
_____ C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede in _____,

E

_____, con sede legale in _____ via _____ P. IVA _____ C.F.
_____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____
C.F. _____ domiciliato ai fini del presente atto dichiarando nel contempo di avere
tutti i poteri di legge e statutari per la sottoscrizione del presente contratto

PREMESSO che

- Il Comune di Caldiero, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ha approvato il bando e i relativi allegati per l'avvio di una procedura mediante avviso pubblico per l'individuazione di laboratori autorizzati disponibili a sottoscrivere apposita convenzione per l'erogazione di test sierologici per anticorpi Sars – Cov-2 e di tamponi rapidi e molecolari ai cittadini residenti;
- è pervenuta la candidatura di _____ (prot. n. del _____); autorizzata con decreto n. ____ del _____ e inserimento nella rete veneta di laboratori Covid-19, che effettua analisi di laboratorio su campioni di materiale biologico con un alto livello di specializzazione ed è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale della Regione del Veneto.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Il Comune di Caldiero, nell'ottica di sostegno alla propria cittadinanza, intende promuovere accordi con laboratori autorizzati disponibili ad erogare ai propri cittadini test sierologici per anticorpi Sars – Cov-2 e tamponi rapidi e molecolari extra SSR a condizioni vantaggiose.

Gli esami saranno eseguiti dal _____ che è struttura accreditata con SSN ed autorizzate dalla Regione del Veneto

Art. 2 (Attività a carico di _____)

Il laboratorio _____ si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. gestione delle prenotazioni dei pazienti;
2. identificazione, anche ai fini sanitari, del paziente, nonché degli esami e analisi richiesti, nonché del medico responsabile (medico di base);
3. somministrazione al paziente dell'informativa e raccolta del consenso informato alla prestazione sanitaria ai fini della sottoscrizione e accettazione, da parte del paziente, del modulo relativo alle modalità e trattamento dei dati sensibili, ai sensi del regolamento UE 2016/679, indicando i dati del relativo responsabile;



4. utilizzo di personale qualificato, dotato di idonee strutture e strumentazioni, così come prescritto dalle normative nazionali e regionali, tempo al tempo vigente, nonché, per rinvio e/o integrazioni, dalle circolari del competente assessorato regionale e/o ASL territorialmente competente;
5. espletamento delle analisi di laboratorio dei campioni di materiale biologico nelle tempistiche e modalità previste dalla struttura;
6. redazione di referto, a firma di un soggetto abilitato, disponibile nel termine di 48 ore dal prelievo;
7. invio al Comune, con cadenza settimanale, dei dati anonimi e aggregati relativi al numero di residenti che si sono sottoposti al test e delle percentuali degli esiti positivi, dubbi e negativi.

Il laboratorio _____ nell'esecuzione delle proprie prestazioni ai sensi della presente convenzione si atterrà, per quanto di propria competenza, alle disposizioni delle DGR Regione del Veneto e dei relativi allegati, salvo quanto previsto dall'art. 1229 Cod. Civ..

Il laboratorio _____ non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del paziente di eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi ritardo nell'espletamento delle proprie prestazioni (ivi inclusi, in via limitativa, i ritardi nell'esecuzione e/o nella refertazione degli esami e delle analisi per qualsiasi causa).

Art. 3 (Durata del contratto)

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità di un anno, rinnovabile per la medesima durata. Le parti hanno facoltà di recesso previa comunicazione di preavviso di 30 giorni da inviare tramite PEC.

Art. 4 (Prezzi)

Il costo dei test sierologici è pari a € _____ ed è a carico del privato cittadino.

Il costo del tampone rapido è pari a € _____ ed è a carico del privato cittadino.

Il costo del tampone molecolare è pari a € _____ ed è a carico del privato cittadino.

In caso di esito positivo del tampone è previsto il rimborso a cura del SSR.

Art. 5 (Dichiarazioni)

Il laboratorio _____ dichiara e garantisce:

1. di avere strutture certificate JCI o ISO 9000 ed accreditate con il SSN, che svolgono regolarmente attività di Controllo di Qualità Esterno Regionale (VEQ) e Controllo di Qualità Interno (CQI);
2. di avere stipulato polizze assicurative da rischi legati ad RC, infortuni, incendio ed ad altri rischi analoghi, con Compagnie di Primaria importanza e di pagare regolarmente i premi assicurativi annui, specificatamente per l'attività svolta oggetto del contratto;

Art. 6 (Riservatezza e tutela della privacy)

Le Parti s'impegnano a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, acquisite, nell'ambito della presente convenzione.

Qualora la diffusione, presso terzi, di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni, connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:

- a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente convenzione;
- b) le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- c) siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.

Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della presente convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.



Le Parti dichiarano di essere informate delle disposizioni di cui al regolamento europeo 2016/679, al D. Lgs. 101/2018 e ad ogni provvedimento del Garante della Privacy inerente all'attività sanitaria, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.

In particolare, le Parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento della presente convenzione e delle norme di legge, civili e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli, di una delle Parti, comporterà la risoluzione *ipso iure* della presente convenzione;
- c) le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente;

Art. 7 (Disposizioni generali)

Il Comune di Caldiero si impegna a dare massima diffusione e pubblicità alla presente convenzione presso la propria cittadinanza attraverso tutti i canali istituzionali disponibili. Le parti dichiarano che:

1. qualsiasi modifica agli articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità;
2. tutte le comunicazioni richieste dalla presente convenzione saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite PEC o ad ogni altro indirizzo che sarà comunicato per iscritto da ciascuna Parte dopo la data di esecuzione.
3. eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

Art. 8 (Foro competente)

Per la definizione delle controversie relative alla presente convenzione si farà ricorso all'Autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Verona E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Per il Comune di Caldiero

Per il laboratorio

.....

.....